

**Concordato intercantonale
concernente l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio
(CIOTC)
(del 23 ottobre 1998)**

Sezione 1: Disposizioni generali

Articolo 1 Scopo e contenuto

¹Il presente concordato è concluso allo scopo di eliminare gli ostacoli tecnici al commercio che esistono fra la Svizzera e altri Paesi esteri o fra i Cantoni.

²Il presente concordato disciplina:

- a. la cooperazione fra i Cantoni;
- b. l'organizzazione dell'autorità intercantonale per gli ostacoli tecnici al commercio (autorità intercantonale), come pure i suoi compiti e le sue competenze;
- c. il finanziamento delle attività dell'autorità intercantonale.

Articolo 2 Definizioni

Ai sensi del presente concordato, si intende con:

- a. *ostacoli tecnici al commercio*: gli ostacoli allo scambio transfrontaliero di prodotti che risultano da prescrizioni o norme tecniche divergenti, dall'applicazione divergente di tali prescrizioni o norme, o dal mancato riconoscimento segnatamente di esami, di valutazioni della conformità, registrazioni o di omologazioni;¹
- b. *prescrizioni tecniche*: le norme giuridicamente vincolanti il cui rispetto costituisce la condizione secondo la quale i prodotti possono essere offerti, immessi in commercio, messi in servizio, utilizzati o smaltiti e che riguardano segnatamente:
 1. la composizione, le caratteristiche, l'imballaggio, l'etichettatura o il marchio di conformità dei prodotti;
 2. la produzione, il trasporto o l'immagazzinamento dei prodotti;
 3. gli esami, la valutazione della conformità, la registrazione, l'omologazione o la procedura per ottenere il marchio di conformità.²
- c. *norme tecniche*: le regole, linee direttrici o caratteristiche giuridicamente non vincolanti stabilite da organismi ad hoc che si riferiscono segnatamente alla produzione, alla composizione, alle caratteristiche, all'imballaggio e all'etichettatura dei prodotti, all'esame o alla valutazione della conformità.³

Sezione 2: Autorità intercantonale

Articolo 3 Organizzazione

¹Per l'esecuzione del presente concordato, è istituita un'autorità intercantonale per gli ostacoli tecnici al commercio. Essa adotta un proprio regolamento organizzativo.

²Ogni governo cantonale dei Cantoni parte al concordato delega in questa autorità intercantonale un suo membro.

³Per la preparazione e l'esecuzione delle sue decisioni, l'autorità intercantonale può designare:

- a. un ufficio;
- b. un segretariato permanente o ad hoc;
- c. delle commissioni peritali permanenti o ad hoc.

L'autorità intercantonale definisce i compiti e le competenze di queste istanze in un regolamento organizzativo.

Articolo 4 Compiti e competenze

All'autorità intercantonale spetta in particolare:

- a. l'emanazione di prescrizioni concernenti i requisiti in materia di opere (art. 6);

¹ Art. 3 lett. a della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTIC), in vigore dal 1° luglio 1996; RS 946.51

² Art. 3 lett. b LOTIC

³ Art. 3 lett. c LOTIC

- b. l'emanazione di direttive per l'esecuzione di prescrizioni relative all'immissione in commercio di prodotti (artt. 7 e 8);
- c. l'emanazione di prescrizioni concernenti l'immissione in commercio di prodotti (art. 9);
- d. la coordinazione delle sue attività con quelle della Confederazione.

Articolo 5 Decisioni

¹L'autorità intercantonale prende le sue decisioni appoggiata dalla maggioranza di 18 voti.

²Ogni Cantone parte al concordato dispone di un voto.

³I dettagli sono disciplinati nel regolamento organizzativo dell'autorità intercantonale.

Sezione 3: Prescrizioni intercantionali concernenti i requisiti in materia di opere

Articolo 6 Principi

¹L'autorità intercantonale emana direttive sui requisiti in materia di opere che si rendono necessarie per eliminare ostacoli tecnici al commercio, sempre che queste non siano di competenza della Confederazione.

²Essa tiene conto delle norme internazionali armonizzate. Tuttavia, può tener conto di eventuali differenze di condizioni geografiche o climatiche o di abitudini di vita, nonché dei diversi livelli di protezione esistenti fra i Cantoni e i Comuni.

³Le presenti prescrizioni sono vincolanti per i Cantoni.

⁴Sono fatte salve le prescrizioni cantonali e comunali riguardanti la protezione del paesaggio, del patrimonio e dei monumenti.

Sezione 4: Direttive concernenti l'esecuzione da parte dei Cantoni delle prescrizioni federali relative all'immissione in commercio di prodotti

Articolo 7 Principi

¹Su domanda di un Cantone o dell'ufficio, l'autorità intercantonale emana direttive intese ad armonizzare l'esecuzione di prescrizioni relative all'immissione in commercio di prodotti, sempre che la Confederazione ne abbia affidato l'esecuzione ai Cantoni.

²Queste direttive sono vincolanti per i Cantoni.

Articolo 8 Direttive nell'ambito dell'immissione in commercio di prodotti da costruzione

¹L'autorità intercantonale può emanare direttive d'esecuzione nell'ambito dell'immissione in commercio di prodotti da costruzione, in particolare per quanto riguarda:

- a. i prodotti che hanno implicazioni minori per la salute e la sicurezza;⁴
- b. i prodotti che sono destinati a un'applicazione specifica unica.⁵

²Queste direttive d'esecuzione sono vincolanti per i Cantoni.

Sezione 5: Prescrizioni intercantionali concernenti l'immissione in commercio di prodotti

Articolo 9 Principi

¹L'autorità intercantonale emana prescrizioni concernenti l'immissione in commercio di prodotti, sempre che queste non siano di competenza della Confederazione oppure la Confederazione non abbia emanato prescrizioni in questo settore e queste si rendano necessarie per eliminare ostacoli tecnici al commercio fra i Cantoni o fra i Cantoni e gli Stati esteri.

²Essa può designare norme tecniche armonizzate sul piano intercantonale.

³Queste prescrizioni sono vincolanti per i Cantoni.

Sezione 6: Finanziamento

Articolo 10 Ripartizione dei costi

⁴ Art. 4 (della Direttiva sui prodotti da costruzione (direttiva 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione; GUCE L 40 del 12.2.1989, p. 12, modificata dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22.7.1993 (GUCE L 220 del 30.8.1993, p. 1); questa direttiva può essere ottenuta presso l' Ufficio centrale federale del materiale e degli stampati, 3003 Berna o presso il Centro svizzero d' informazione per le norme tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.

⁵ Dichiarazione n. 2 del verbale della direttiva sui prodotti da costruzione.

I costi legati all'attività dell'autorità intercantonale, del suo segretariato e delle commissioni peritali sono ripartiti fra i Cantoni parte al presente concordato in proporzione al numero dei loro abitanti.

Sezione 7: Disposizioni finali

Articolo 11 Pubblicazione delle prescrizioni e delle direttive

I Cantoni assicurano la pubblicazione delle prescrizioni e delle direttive emanate dall'autorità intercantonale secondo le loro proprie regole.

Articolo 12 Adesione e denuncia

¹L'adesione al presente concordato o la denuncia dev'essere comunicata all'autorità intercantonale che ne informa la Confederazione.

²Sino all'entrata in vigore del concordato, queste comunicazioni devono essere date nell'ambito della Conferenza dei Governi cantonali.

³La denuncia diviene effettiva alla fine del terzo anno civile che la segue.

Articolo 13 Entrata in vigore

Il presente concordato entra in vigore non appena almeno 18 Cantoni vi aderiscono, mediante pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali; per ulteriori membri, mediante pubblicazione della loro adesione nel medesimo organo.

Adottato dalla Conferenza dei Governi cantonali a Berna il 23 ottobre 1998.

Pubblicato nel BU **2001**, 409. DL di approvazione del 5.11.2001 - BU **2001**, 408.